



# COMUNE DI COLOBRARO

(Provincia di Matera)

## Regolamento di istituzione e funzionamento del Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni

### Articolo 1

#### **Costituzione**

Ai sensi dell'art. 57 del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21 della Legge 04.11.2010, n. 183, nell'ambito del Comune di Colobraro è costituito il Comitato Unico di garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni.

### Articolo 2

#### **Composizione**

Il Comitato è così composto:

- da un componente designato da ciascuna delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'Ente;
- da un pari numero di rappresentanti dell'amministrazione, in modo da assicurare, nel complesso, la presenza paritaria di entrambi i generi;
- dal Segretario Comunale, con funzioni di Presidente.

Assolve le funzioni di verbalizzante il dipendente di ruolo dell'Ente componente del CUG.

### Articolo 3

#### **Compiti**

Al Comitato sono attribuiti compiti propositivi, consultivi e di verifica in ordine all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, al miglioramento dell'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Il Comitato, in particolare, spettano le seguenti funzioni:

- formulare piani di *Azioni Positive* a favore dei lavoratori e individuare le misure idonee per favorire il raggiungimento degli obiettivi;
- promuovere iniziative volte a dare attuazione a Risoluzioni e Direttive dell'Unione Europea per rimuovere comportamenti lesivi delle libertà personali, ivi compresi quelli relativi alle molestie sessuali;
- valutare fatti segnalati, riguardanti azioni di discriminazione diretta e indiretta e di segregazione professionale e formulare proposte e misure per la rimozione dei vincoli;
- promuovere indagini conoscitive, ricerche ed analisi necessarie ad individuare misure atte a creare effettive condizioni di parità tra i lavoratori e le lavoratrici dell'Ente;
- pubblicizzare periodicamente il lavoro svolto ed i risultati emersi;
- assolvere ad ogni altra incombenza attribuita al Comitato da leggi o da normative derivanti da accordi sindacali. L'Ente mette a disposizione del Comitato la documentazione e le risorse necessarie od utili per il corretto ed adeguato svolgimento dell'attività del Comitato.

L'attività del Comitato è svolta nell'ambito del normale orario di lavoro.

### Articolo 4

#### **Modalità di Funzionamento**

Il Comitato adegua il proprio funzionamento alle linee guida di cui al comma 04, art. 57, del D.L.gs. 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 21, comma 1, lett. c), della Legge 4 novembre 2010, n. 183 e, ove non incompatibili con le stesse linee guida, alle disposizioni dettate dal presente regolamento.

Il Comitato dura in carica per quattro anni dalla data di insediamento. La designazione dei componenti del Comitato può essere rinnovata nell'incarico per un solo mandato.

Le sedute del Comitato sono segrete e valide purché alla riunione intervenga almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Il Comitato è convocato dal Presidente e la convocazione, con l'indicazione dei punti di discussione, deve avvenire in forma scritta (è valida la convocazione a mezzo posta elettronica) e consegnata almeno 2 giorni (lavorativi) prima della seduta, e almeno 24 ore prima nei casi di convocazione d'urgenza.

Esaurita la discussione sull'argomento, il Presidente pone ai voti la decisione che deve essere assunta a maggioranza assoluta dei componenti presenti. In caso di parità il provvedimento si intende non approvato.

Delle sedute del Comitato verrà tenuto un apposito verbale sottoscritto dal Segretario e dal Presidente. Gli originali dei verbali, con gli eventuali allegati, saranno depositati e custoditi presso l'ufficio segreteria.

Il Comitato è automaticamente sciolto quando, convocato per quattro volte consecutive, non raggiunge il quorum richiesto per la validità delle sedute.

I Componenti del Comitato che risultano assenti senza giustificato motivo per tre riunioni consecutive sono dichiarati decaduti con provvedimento del Comitato stesso.

Qualora un componente venisse a mancare per dimissioni o decadenza, viene integrato dallo stesso organo che lo aveva designato precedentemente.

## **Articolo 5**

### ***Collaborazioni e Risorse***

Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Comitato:

- promuove indagini, studi, ricerche, seminari anche in collaborazione con altri Enti, Istituti e Comitati aventi analoghe finalità;
- promuove incontri con gruppi, singoli dipendenti, amministratori o altri soggetti;
- si avvale della collaborazione di esperti interni ed esterni, anche mediante la costituzione di gruppi di lavoro secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- si avvale delle strutture dell'Ente in relazione alle loro competenze;

L'Amministrazione fornirà al Comitato tutti gli atti, le informazioni, la documentazione e le altre risorse occorrenti per lo svolgimento dei propri compiti e il raggiungimento dei propri obiettivi.

La collaborazione del CUG con il/la Consigliere/a di parità è da intendersi come modalità di lavoro trasparente e semplificata, che consente un significativo scambio di informazioni circa le reciproche attività e funzioni, svolte dai soggetti interessati, e ciò anche in considerazione del ruolo centrale del/la Consigliere/a di parità, come delineato dal D.L.gs.198/2006, modificato dal D.L.gs. 5/2010 (si vedano, in particolare gli articoli 13-15-36-37-38-43-46-48, le altre norme di legge che specificano le funzioni dei/le Consiglieri/e di parità e le linee guida sulle modalità di funzionamento dei CUG).

Per rendere agevole lo scambio di informazioni tra il CUG e l'Ufficio del/la Consigliere/a di parità:

può indicato un indirizzo di posta elettronica dedicato cui trasmettere la documentazione;

- verranno individuate modalità per la realizzazione di attività inerenti ai più recenti provvedimenti in materia di politiche attive del mercato del lavoro;
- i/le Consiglieri/e di parità e il CUG potranno valutare l'opportunità di sottoscrivere accordi di cooperazione strategica volti a definire, concordemente e su ambiti specifici, iniziative e progetti condivisi e assicurare una collaborazione strutturale per sviluppare politiche attive e promozione delle pari opportunità.

## **Articolo 6**

### ***Rapporto tra Comitato e Contrattazione decentrata***

Le proposte di misure atte a creare effettive condizioni di miglioramento formulate dal Comitato potranno formare oggetto di esame nella contrattazione decentrata fra Ente ed OO.SS.

## **Articolo 7**

### ***Disposizioni finali e abrogazioni***

Il presente regolamento è predisposto ed adottato dal CUG per la successiva approvazione da parte della Giunta Comunale

Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento si intenderanno abrogate le disposizioni regolamentari con il presente incompatibili.